

Mulini e acque feudali in Buronzo

Per la storia dell'irrigazione nel Vercellese

Una rapida panoramica storica sulle colture agricole anticamente praticate nel territorio di Buronzo e sulle acque che scorrevano per quelle terre, si pone come premessa essenziale alle questioni giuridiche che più avanti esamineremo.

Secondo quanto risulta da vari documenti relativi ad investiture e consegnamenti dei Nobili di Buronzo, conservate nell'Archivio di Stato di Torino, quel territorio ancora nei secoli XVIe XVII e anche oltre comprendeva vastissime zone incolte, acquitrinose o ricoperte da boschi e sterpaglie: la cosiddetta Baraggia (1).

Non indugeremo ad analizzare le cause che portarono o favorirono il permanere di queste terre nel più completo abbandono da ogni forma di coltura: dette cause assumono carattere di generalità tale che poco agevolmente troverebbero giustificazione in un lavoro circoscritto come vuole essere il nostro (2).

L'economia rurale, per tutto il periodo del dominio sabauda, che ebbe inizio con la dedizione dei Signori di Buronzo ai Savoia nel 1373, si mantenne in pratica basata soltanto sullo sfruttamento dei magri pascoli di proprietà quasi esclusiva del consortile feudale, il quale, ove non li utilizzasse direttamente tramite i massari, li dava in concessione onerosa agli abitanti del borgo. Rari, almeno nei primi tempi, erano i campi coltivati con assiduità; e ciò a cagione in special modo delle continue guerre che, come ovunque, impedivano

(1) Ancora oggi le ampie zone incolte delle Baragge vercellesi e biellesi sono solitamente ripartite in quattro distinte parti nominate rispettivamente Baraggia di Rovasenda, Baraggia di Villanova-Biellese, Baraggia del Brianco, Baraggia di Carisio e di Buronzo.

(2) Vedi per tutti G. DONNA, *Lo sviluppo storico delle bonifiche e dell'irrigazione in Piemonte*, Torino, 1939.

una efficace cura dei fondi coltivati. Ma non poco doveva influire su quello stato di cose la cattiva distribuzione delle acque che, stagnanti, in alcuni punti formavano paludi, mentre lasciavano aride completamente altre zone.

Il corso d'acqua imbrigliato scorrente nel territorio di Buronzo di cui si ha più antica notizia è la cosiddetta *Roggia di Buronzo*, concessa in feudo al consortile di quel luogo con investitura del 1333 dall'imperatore Corrado (3). Essa serviva ad irrigare, oltre il territorio di Buronzo, quelli di Balocco e Bastia e di Villarboit. Dalla Roggia di Buronzo, che nasceva dal torrente Cervo, si derivò a sua volta in seguito la Roggia della Bastia.

Nei pressi di Gattinara, da antica data si derivava dal fiume Sesia la cosiddetta *Roggia Marchionale d'Ivrea*. Essa fu nel 1622 concessa da Carlo Emanuele I ai marchesi Arborio di Gattinara. Si divideva in tre rami, uno dei quali scorreva e scorre tutt'oggi per il territorio di Buronzo e Balocco (4). Altro corso d'acqua attraversante il territorio di Buronzo era la roggia detta *Molinara di Balocco*, derivata dal torrente Cervo per concessione del duca Lodovico di Savoia del 12 novembre 1448 ad Eustacchio e Martino Confalonieri (5), in quel tempo feudatari di Balocco. Più recentemente al consortile di Buronzo fu concessa investitura di altri minori corsi d'acqua quali la *Roggia Berzetti* derivata pure essa dal Cervo.

A completamento di questi rapidi cenni idrografici occorre pure ricordare il progetto di Carlo Emanuele I per la bonifica delle baraglie ricomprese tra la Dora e la Sesia, nella cui realizzazione rientrava anche la costruzione di un canale che dal lago di Viverone avrebbe dovuto dirigersi verso Cavaglia, lungo il cui corso si sarebbero dovute ripartire varie diramazioni che avrebbero portato l'acqua nei territori ancora sterili di Masazza, Rovasenda, Lenta e Buronzo (6).

(3) C. DIONISOTTI, *Memorie storiche della Città di Vercelli*, Biella, 1861-1864, pp. 33-34; in vari altri testi abbiamo trovata menzionata questa investitura attribuita sempre dall'imperatore Corrado (cfr. BODO, *op. cit.*, p. 301, Donna d'Oldenico, *op. cit.*, p. 75); ma per la verità non sappiamo chi sia in realtà l'imperatore investiente poiché nel 1333 non esisteva nessun imperatore Corrado. Si tratterà probabilmente di un errore nella data.

(4) P. BODO, *op. cit.*, p. 301; nell'Arch. di Stato di Torino, in atti per feudi mazzo 24 B, 709, sono conservate piantine idrografiche del secolo XVIII relative all'intero territorio di Buronzo, che riproduciamo.

(5) P. BODO, *ibid.*

(6) C. DIONISOTTI, *Memorie storiche della Città di Vercelli*, cit., T. II. Il progetto non fu attuato sotto quel duca a causa delle continue guerre che travagliarono senza posa.

Come si può rilevare da quanto sopra detto, il territorio di Buronzo, già fino da antichi tempi, doveva essere attraversato da corsi d'acqua quantomeno sufficienti per renderne fertile e coltivabile la maggior parte dei fondi in esso ricompresi. Vero è che a ciò ostava una pregiudiziale, diremmo di natura giuridica: la esistenza del diritto assoluto ed esclusivo dei feudatari di usare e di sfruttare detta acqua. Di tale privilegio già si faceva parola nelle più antiche carte di investitura risalenti a Corrado il Salico e a Federico Barbarossa. Era questa una situazione abbastanza generale, le cui origini andavano ricercate nella famosa Dieta di Roncaglia del 1158, nella quale il Barbarossa aveva rivendicato all'Impero la proprietà di tutte le acque scorrenti nei confini dell'impero stesso. Da allora era invalso l'uso per cui all'investitura di una qualsiasi terra fossero quasi sempre congiunti anche i diritti sulle acque in essa esistenti. Ne seguiva in pratica che solo i feudatari avevano la disponibilità dell'elemento primo ed essenziale per rendere fertili i campi. Essi, a loro volta, sovente concedevano lo « ius derivandi » ad altri coltivatori e piccoli proprietari dai quali pretendevano spesso in cambio gravosi oneri.

Oltre a questi introiti diretti derivanti dalla concessione dell'uso delle acque, i feudatari in grazia della loro esclusiva giurisdizione su di esse ampiamente si avvantaggiavano anche dell'esercizio dello « ius molinendi »: essi potevano di fatto costringere gli abitanti dei loro feudi ad avvalersi dei loro mulini per macinare i prodotti agricoli, percependo in tale modo elevati introiti.

Naturalmente tutti questi interessi che erano congiunti alla titolarità dei corsi d'acqua furono con estrema frequenza oggetto di litî e di discordie fra i feudatari che ne erano stati investiti. A ciò si aggiungeva l'uso spesso indiscriminato e irrazionale di detti corsi, che impediva un proficuo sfruttamento di interi fondi che una più

gli anni del suo governo. Vari furono ancora nel corso dei secoli successivi i tentativi per rendere coltivate le vaste terre ancora selvagge intorno a Buronzo. Possiamo ricordare quello di Vittorio Amedeo II che, nel 1702, concesse al colonnello svizzero Reding di dissodare con i suoi soldati l'ampia brughiera compresa tra Buronzo e Carisio, tentativo anche questa volta fallito per l'ostilità delle stesse popolazioni locali che temevano di vedere quei soldati svizzeri stanziarsi definitivamente sulle loro terre; vedi A. PIOLA, *Considerazioni sulle terre incolte del Piemonte*, ed. Pomba, Torino, 1841.

razionale distribuzione delle acque avrebbe consentito (7). Non sono poi neppure da dimenticare, in proposito, svariati e strani privilegi congiunti ai diritti feudali sulle acque, i quali furono spesso fonte di gravi ostacoli ad un valido sviluppo della economia agraria. Ne vedremo più avanti.

Sotto il dominio sabauda furono, sino dai più lontani tempi, abbozzati provvedimenti per tentare di porre rimedio a questo stato di cose tanto deprecabile anche dal punto di vista economico (8). Così già Emanuele Filiberto nel 1567 aveva istituito un Magistrato speciale, al quale erano devolute in esclusiva tutte le controversie che potevano sorgere relativamente alle acque. Carlo Emanuele I, con editto del 10 novembre 1615 modificava nella forma tale ufficio, istituendo in sua vece un Referendario, giudice e conservatore di tutte le acque. Intanto quel Duca già nel 1619 aveva ordinato il consegnamento di tutti i fiumi, torrenti, stagni, laghi, bealere affinché fosse possibile, una volta accertato esattamente quali fossero le acque demaniali e quali quelle di proprietà privata, fissare una regolamentazione completa e definitiva su di esse. Nel corso di quel secolo numerosi furono infatti i provvedimenti volti a perseguire una migliore e razionale utilizzazione delle acque; così furono in taluni luoghi fissate le modalità per l'irrigamento dei prati, furono nominati dei « Roggiari » preposti alla vigilanza dei canali e derivazioni di acque.

Nonostante questi provvedimenti generali di carattere amministrativo, assai numerosi perdurarono le controversie che avevano a principio i diritti sulle acque; simili vertenze interessarono più volte anche il consortile di Buronzo.

Le frequenti liti che sorgevano in relazione all'uso delle acque, trovavano la causa prima nella mancanza quasi assoluta di norme legislative, al di là di quegli scarsi e alcuni provvedimenti generali poc'anzi ricordati. La disciplina circa l'uso delle acque, quella in merito all'esercizio in comune di mulini o di altre fonti similari di reddito era affidata quasi unicamente alle convenzioni private o al

(7) G. DONNA d'OLDENICO, *op. cit.*, p. 95, « Il regime feudale delle acque ebbe a favorire i furti d'acque e le derivazioni abusive con le quali si guastavano gli alvei dei canali, le opere di presa e si interrompeva la regolarità dell'irrigazione. Inoltre l'esercizio del 'ius molinandi', pel quale era data ogni precedenza, impediva l'irrigazione laterale dei fondi a monte degli edifici idraulici ».

(8) Per la legislazione sabauda in materia di acque vedi DUBOIN, T. 24, vol. 26: « Dei fiumi e dei torrenti ».

più degli sporadici riferimenti che si potevano trovare negli atti di investitura (9). Dall'esame degli atti di lite relativi a Buronzo di cui ora diremo, constatiamo come praticamente mai si faccia riferimento a leggi, editti o altri provvedimenti generali, ma vengano invece richiamate unicamente convenzioni private, stati di fatto o presunzioni di diritto.

Il 10 maggio 1765 il marchese Alessandro Bernardini Berzetti di Murazzano e il conte Renato Gromo di Ternengo, entrambi del consortile di Buronzo, congiuntamente denunciarono con rescritto alla Camera Ducale che i conti Giuseppe e Cesare Del Signore, padre e figlio rispettivi, avevano stipulato e concluso con il marchese Falletti di Barolo una convenzione per la quale essi conti Del Signore permettevano al marchese di Barolo di derivare acque dalla Roggia dei Mulini di Buronzo, ricevendone in corrispettivo lire trecentoventicinque annue.

Il marchese Berzetti e il conte Gromo sostenevano che, essendo sia la Roggia sia i mulini beni feudali, il canone pattuito fra i conti Del Signore e il marchese di Barolo avrebbe dovuto pagarsi all'intero consortile, e più precisamente a quello, o a quelli, dei confeudatari che in ciascun triennio si trovava nell'esercizio della giurisdizione feudale (10), così come del resto avveniva per tutti gli altri diritti congiunti al feudo (11).

(9) G. DONNA, *op. cit.*, p. 131. A questa eccessiva autonomia lasciata ai privati nella gestione delle acque e al disordine irriguo che ne seguiva era anche dovuto quel particolare stato di abbandono e di selvatichezza di molte terre nel vercellese.

(10) Il feudo di Buronzo era retto da un consortile nobiliare. I rapporti fra i membri di esso, per l'esercizio della giurisdizione feudale, vennero fin da antico disciplinati da convenzioni speciali. La prima di cui si ha notizia risale al 1481. In essa venne probabilmente stabilito il valore complessivo della giurisdizione del feudo di Buronzo congiuntamente alle vicine terre di Balocco e Bastia, facenti parte del feudo stesso. Tale valore venne fissato in Fiorini 3660, Grossi 10. Vedi P. NIGRA, *Notizie storiche intorno al borgo di Santhià*, Vercelli, 1876, p. 210. A ciascun membro del consortile, o meglio, a ciascuna famiglia nobiliare, fu assegnata una quota astratta defalcata dal suddetto valore globale. A tale quota si faceva corrispondere un determinato periodo di tempo.

Nel « sommario di lite » che stiamo esaminando, troviamo scritto che la giurisdizione feudale di Buronzo, Balocco, Bastia, fissata appunto sulla base di Fiorini 3660, Grossi 10, si ripartiva in 12 anni, o meglio in 4 trienni. Per ciascun triennio l'intera giurisdizione feudale con il mero e misto imperio, spettava ad uno solo dei consorti, al quale competevano poi anche tutti gli altri diritti e redditi giurisdizionali del feudo. Arch. Stato di Torino, Declar. Cam. 1784, I, sommario primo, par. 8.

(11) Arch. Stato di Torino, *ibid.*, par. 8, 15, 16.

Ma la questione posta in questi termini, risultava subito male inquadrata. Non si trattava qui di decidere se la Roggia e i mulini fossero beni feudali o allodiali, ch  la soluzione di questo punto non era pregiudiziale al merito della controversia. Non si doveva disputare, in ultima analisi, se i beni fossero dell'una o dell'altra natura, ma si i conti Del Signore avessero avuto il diritto di percepire in esclusiva il canone per la cessione dell'acqua della Roggia: se i beni fossero anche stati allodiali ma di propriet  comune fra i vari consorti, uno o alcuni soltanto non avrebbero giuridicamente potuto trarne vantaggio esclusivo in danno degli altri; e dalle carte di consegnamento risultava proprio che quei beni spettavano « pro indiviso » per quote astratte a tutti i membri del consortile (12).

È evidente come, impostata sotto questo profilo, la lite finì con il divenire oltremodo complessa dando luogo ad una molteplicit  di problemi collaterali per cui si rese necessario risalire ai pi  antichi atti di investitura. La questione coinvolse innanzitutto il reddito dei mulini (13), sostenendosi dai due attori il loro diritto di partecipazione anche nei frutti di quelli in proporzione delle rispettive quote di giurisdizione. Mentre noi sappiamo (14), sempre dai consegnamenti del 1611, che le quote di partecipazione nei redditi dei mulini erano prefissate e che in base ad esse veniva stabilita anche la quota di partecipazione dell'acqua della Roggia dei mulini.

Per controbattere le pretese degli attori i conti Del Signore, convenuti, sostengono allora che era cosa « pubblica e notoria » che da tempo immemorabile sia i mulini sia la Roggia appartenevano alla loro famiglia con esclusione di tutti gli altri consorti di Buronzo. Tale asserto andava avvalorato dal fatto che i convenuti affermavano di avere sempre provveduto a spese proprie alla manutenzione della Roggia, con il solo contributo di un quinto da parte dei comproprietari.

(12) È curioso rilevare che gi  in passato i confeudatari di Buronzo avevano stipulato contratti di derivazione di acqua a favore dei Principi di Masserano, dei Conti della Motta, dei Conti Villa, e mai si era posto in dubbio che il canone dovesse essere devoluto a tutto il consortile.

(13) Dalle carte di consegnamento del secolo XVIII, conservate nell'Archivio di Stato di Torino, risulta che in quell'epoca due erano i mulini esistenti nel territorio di Buronzo, denominati l'uno « *Molino di sopra* », l'altro « *Molino di sotto* » o « *Mulinetto* » con quattro ruote da grano, una pista da canapa, una da riso.

(14) Vedi sopra, nota 10. In realt  i rapporti fra le varie quote di giurisdizione non furono molto rigidi. Pi  volte fu necessario procedere ad una loro revisione per adeguarle alla crescita del consortile. Ma il principio rimase sostanzialmente immutato.

ri (15) del mulino della Bastia, a beneficio del quale andava anche parte dell'acqua che scorreva nella Roggia di Buronzo (16).

I due attori adducono allora carte di investitura e di consegnamenti, tutte del 1700, da cui traggono argomenti per controbattere le tesi dei conti Del Signore.

In risposta i convenuti producono uno strumento dal quale risulta che il 28 febbraio 1676 il marchese Francesco Giacinto Berzetti di Murazzano aveva venduto al conte Gio. Francesco Signoris (o Del Signore) la sua quota di edifici dei mulini di Buronzo con ogni altra ragione inerente la Roggia e i mulini suddetti (17).

A questo punto la vertenza si estende ancora, portandosi la disputa sulla natura stessa del feudo di Buronzo. Permetteva la natura di quel feudo l'alienazione di quote di esso nell'ambito dei consorzi? La risposta non poteva essere che affermativa (18), e in tale caso doveva ritenersi pienamente valido il contratto di vendita del 1676. Condotta a questo estremo la controversia, gli attori non trovarono migliore appiglio che il negare l'esistenza delle antiche carte di investitura, che avrebbero dovuto trovarsi presso di loro e dalle quali doveva appunto risultare la natura alienabile del feudo di Buronzo.

La lite era nata, prima di ogni altra cosa, per la definizione di diritti che possiamo, senza esitazione, definire patrimoniali; essa avrebbe anche potuto non coinvolgere la questione della natura di quei diritti, mentre questa invece fu addotta in causa. Ma ciò nonostante, la lite si concluse lasciando sostanzialmente impregiudicata sia l'una sia l'altra delle questioni.

Evidentemente una decisione di tale fatta non poteva soddisfare nessuna delle parti. La lite quindi fu ripresa e si continuò nei successori. La disputa venne questa volta condotta indubbiamente con maggiore precisione e coerenza.

Si partiva innanzitutto dal fatto, ormai incontrovertibile, che alienazioni sia di quote di giurisdizione sia dei mulini e della bealera si erano compiute sino da antico. Si constatava poi che detta giurisdizione veniva ripartita appunto per quote fra i vari consorzi sovra il

(15) I quali erano proprio il marchese Berzetti e il conte Gromo; cfr. *Declar. cit.* Cam. 1784, I, somm. secondo, par. 72.

(16) Arch. Stato di Torino, *Declar. Cam. 1784*, I, somm. primo, par. 22.

(17) *Ibid.* par. 177.

(18) Arch. Stato di Torino, Sez. III cam., *Delar. Cam. 1784*, Sommario secondo, aggiunta par. 23.

totale di fiorini 3660, grossi 10, mentre le ragioni sui mulini, o meglio sulla « mottura » (prodotto macinato) di essi, erano ripartiti fra gli stessi consorti sopra quartaroni 40 (da coppi 16).

Amnesso poi il diritto dell'intero consortile feudale di Buronzo a godere del canone di Lire 325, stipulato dai conti Del Signore nel 1763 con il marchese di Barolo quale « livello » per la derivazione di acque dalla Roggia di Buronzo in quella di Villarboit di proprietà appunto di detto marchese, ci si domandava se questo canone annuale dovesse considerarsi ripartibile in ragione delle quote di giurisdizione o in ragione invece delle quote di partecipazione nei mulini di Buronzo. Uno dei pareri ivi espressi è che quel canone dovesse ripartirsi fra i vari membri del consortile in ragione della partecipazione di ciascuno nei frutti dei mulini (19), e se ne danno le ragioni: il canone in discussione è un reddito della stessa roggia che serve al funzionamento dei mulini. *Roggia Molinara* (così appunto era chiamata) e mulini, dovevano in sostanza considerarsi come un'unica fonte di reddito, e ciò è provato dal fatto che nei vari contratti di alienazione di porzioni dei mulini viene sempre compresa la proporzionale quota della Roggia, così come in molti consegnamenti la Roggia stessa è considerata pertinenza dei mulini. Ne segue che il predetto canone non era che un reddito accessorio dei mulini, o meglio una parte del reddito complessivo.


Il canone che si esigeva poi dal principe di Masserano e dal conte Villa, per il passaggio o per l'imboccatura di bealere nel territorio di Buronzo, doveva ripartirsi fra i signori di Buronzo in ragione delle rispettive quote di giurisdizione, poiché evidentemente questi ultimi canoni non avevano nulla a che vedere con le acque dei mulini di Buronzo e con i loro redditi; l'acqua della c.d. *Roggia dei Mulini* (o *Molinara*) era infatti destinata esclusivamente al funzionamento dei mulini stessi, e di conseguenza doveva ritenersi quale accessorio dei medesimi (20).

Si rileva facilmente come, in questa nuova impostazione della lite, non si fa più affatto, o almeno direttamente, questione se quei mulini, se quelle acque avessero natura feudale o allodiale, poiché in effetti, come abbiamo notato, anche l'ammettere una piuttosto che

(19) Arch. Stato di Torino; *Declar. Cam. 1784*, I, Sommario secondo, par. 19.

(20) *Ibid.* par. 20.





l'altra qualifica, nulla poteva innovare circa la soluzione da dare alla controversia.

Si trattava invece di decidere se il marchese di Murazzano o il conte Gromo, quali partecipi di quote dei mulini e quindi di quote di « mottura », dovessero o non dovessero partecipare dei redditi delle acque della Roggia Molinara, pertinenza di essi mulini.

In questo modo impostata la causa, il suo esito non poteva che essere favorevole agli attori, marchese Berzetti di Murazzano e conte Gromo di Ternengo. In questo senso si pronunciò infatti la Camera dei Conti con sentenza del 16 febbraio 1784 (21).

Più interessante, sotto il profilo storico, è l'altra lite, i cui verbali sono conservati nei volumi di Declaratorie Camerali dell'Archivio di Torino, portata a sentenza definitiva il 3 settembre 1770. La controversia aveva questa volta per oggetto gli oneri per la manutenzione dei corsi d'acqua scorrenti nel territorio di Buronzo e l'uso delle acque medesime.

La causa è condotta dal conte e commendatore (22) D. Gio. Battista Berzetti e conte Carlo Giuseppe Gottofredo, confeudatari di Buronzo, Balocco Bastia, contro il marchese Ludovico Berzetti, Ilarione Del Signore, Renato Gromo di Ternengo. Gli attori sostengono il loro giusto e legittimo possesso, in comunione con il conte Giuseppe Del Signore, di una roggia derivata dal torrente Cervo e attraversante il territorio di Buronzo, fino ad un partitore che dista dal mulino di Buronzo circa 10 trabucchi (23).

Quel partitore divideva il detto corso d'acqua in due parti uguali, una delle quali andava ad « inservire » le due ruote da macina del mulino Inferiore, detto anche Molinetto, di proprietà del

(21) « Ad ognuno sia manifesto ecc... abbiamo pronunciato e pronunciamo, reiecti i capitoli per parte del Signor Vassallo Amedeo Signoris dedotti, doversi mantenere, e bisognando, reintegrare, comandiamo mantenersi, ed ove duopo, reintegrarsi nel quasi possesso (sic) dei redditi de' Mulini di Buronzo (e fra questi redditi dovevano ricomprendersi anche i canoni per derivazione di acque destinate altrimenti integralmente a detti mulini), di cui negli atti, per la concorrente di coppì 14 e 1/2 il Sig. Marchese Alessandro Bernardini Berzetti; e per la concorrente di emini 3, coppì è il sig. Conte Renato Gromo ecc... ».

(22) Un membro della famiglia Berzetti aveva in Buronzo la commedia dell'Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro.

(23) Il trabucco era formato da sei piedi liprandi; misura questa ultima che si fa derivare dal re longobardo Liutprando e che vale circa metri 0,513. Il trabucco equivale quindi a metri 3,08 circa.

conte Giuseppe Signoris; l'altro ramo, che prendeva il nome di Roggia della Bastia, andava ad « inservire » un altro mulino posto nel territorio di Bastia di proprietà degli attori. L'acqua di quest'ultimo era poi successivamente utilizzata per l'irrigazione dei prati e risaie dei medesimi attori e di altri proprietari particolari che ne avevano ottenuta concessione (24).

Da antica data taluni dei consignorì di Buronzo erano, come già più sopra abbiamo visto, comproprietari e compartecipì dei redditi dei mulini di Buronzo e Bastia; altri nobili del consortile avevano diritto al solo uso delle acque, senza che fossero obbligati a concorrere nelle spese di derivazione e di manutenzione dei corsi d'acqua medesimi.

Da questo mal definito stato di cose fin dal 1604 erano sorte fra quei signori divergenze e dispute, temporaneamente poi appiante con un lodo arbitrale del consigliere e senatore Ricardo di Rovasenda. La pronuncia venne accettata da tutti i confeudatari di Buronzo, come risulta da alcuni documenti del 1607. Con essa si era in sintesi stabilito:

1) che era fatto lecito ai confeudatari di Buronzo, non comproprietari e non compartecipanti nei mulini, di servirsi dell'acqua di dette bealere per irrigare i loro prati, allora esistenti nel territorio di Buronzo, nel tempo c.d. di Samboira, il quale andava dall'ora nona di ciascun Sabato sino al tramonto del sole della Domenica successiva (25);

2) che fuori da questo ben determinato periodo settimanale si doveva lasciare liberamente scorrere l'acqua a totale beneficio dei mulini;

(24) Arch. Stato di Torino, *Declar. Cam. 1784, 2^a*, Somm. cit. par. 6. Dall'esame delle varie carte prodotte nella lite risulta che il corrispettivo consuetudinario percepito dai concedenti l'acqua era di un quarto del prodotto delle terre per tal modo irrigate.

(25) In molte località, « in diversi giorni festivi contemplati nel calendario liturgico, tutta l'acqua del canale era di esclusiva spettanza di certe utenze privilegiate e di conseguenza l'alveo situato a valle di esse doveva restare all'asciutto cioè senza bere, in francese — sans boire — dalla cui pedestre vernacola traduzione si formò la corrente samboira-festiva... » G. DONNA, *op. cit.*, p. 99. Si può intuire che nel tempo di « samboira », cadente sempre in giorni festivi, i mulini di Buronzo e di Bastia non lavorassero, e quindi l'acqua della Roggia poteva essere distolta dal suo corso normale per l'irrigazione dei prati senza che ne derivasse danno per i proprietari dei mulini stessi.

3) che l'acqua decorrente dal mulino della Bastia, dopo che era stata utilizzata per le macine, doveva intendersi di proprietà esclusiva dei proprietari stessi del mulino, senza che nessun altro potesse sopra accamparvi diritto alcuno;

4) che si doveva nominare un « perito » al quale affidare il compito di prescrivere le opere occorrenti per il più razionale irrigamento dei prati sopraddetti, il quale doveva curare anche che venissero costruiti i necessari incastrini e che funzionassero efficientemente;

5) che si doveva eleggere pure un « pradarolo » (26), il quale « a suoi tempi debiti distribuisse essa acqua aprendo e levandogli gli incastrini, e quelli chiudendo, dopoché avranno fatto il servizio sovraordinato ». Alla retribuzione di questo « pradarolo » dovevano provvedere tutti gli utenti dell'acqua, ciascuno in proporzione della superficie dei propri prati in tale modo irrigati.

Negli anni successivi non si verificò nessuna inosservanza a questo lodo arbitrale, in pratica sino al 1655. Due anni prima era stata stipulata una convenzione fra Marta e cav. Bonifacio Berzetti, Alessandro Presbitero, Ercole Berzetti Mons. di Moriana da una parte e Agostino Emanuel Berzetti dall'altra, tutti del consortile di Buronzo, con la quale i primi concedevano a quest'ultimo la facoltà di estrarre, oltre il solito e per il solo corrente anno, dalla Roggia della Bastia, di proprietà comune di tutti i predetti nobili, una quantità d'acqua sufficiente per potere seminare il riso nel campo detto « in Prelli » (27). Nell'anno successivo il detto Agostino Emanuel Berzetti pretese, contro quanto convenuto, derivare ancora l'acqua per la sua risiera; così per questa ragione nel 1665 fu citato in giudizio, ove gli si inibì di perseverare ulteriormente in simile abuso.

Per molti anni le cose andarono nuovamente bene, ma in seguito, a causa delle frequenti guerre e per il fatto che gran parte dei nobili comproprietari dei mulini non dimorava più in Buronzo, venne per un certo periodo trascurata la nomina del « pradarolo », sicché furono nuovamente commessi da taluno dei consorti abusi in pregiudizio degli altri. Così non fu più curata la buona conservazione e l'efficienza degli incastrini, e in tale modo molti di questi lasciavano scorrere continuamente l'acqua anche per il tempo in cui era vietato derivarla per irrigare i prati. Alcuni dei consignorini poi che avevano i

(26) Cfr. G. DONNA, *op. cit.*, p. 98.

(27) Arch. Stato di Torino, *Declar. Cam. 1770*, Somm. cit. par. 327.

loro prati siti superiormente a quelli degli altri, deviavano tutta l'acqua con saracinesche chiudenti l'intera Roggia della Bastia. Di conseguenza i prati inferiori rimanevano completamente all'asciutto nel tempo di « Samboira », e i proprietari di questi ultimi allora per ovviare a tale incomodo derivavano l'acqua negli altri giorni della settimana contrariamente a quanto stabilito. Altri ancora si valevano clandestinamente dell'acqua per irrigare le « meliga » nei tempi di siccità, o senza servirsi degli incastrini d'obbligo facevano straripare in più punti la Roggia ponendovi delle fascine nell'alveo (28).

Tutto ciò si risolveva in un grave pregiudizio per il buon funzionamento del molino della Bastia con ingenti danni per i suoi proprietari. Per giunta il marchese Giuseppe Berzetti di Murazzano, nel 1759, aveva fatto costruire di traverso dell'intero alveo della Roggia della Bastia, una saracinesca con tre porte. I proprietari del Mulino della Bastia naturalmente si opposero a simile abuso, e poiché detto marchese sosteneva che senza quella speciale saracinesca gli era « difficile » irrigare i suoi prati, gli fu concessa la facoltà di conservarla a condizione che rimettesse le chiavi della medesima al mugnaio del Mulino della Bastia. Questi avrebbe dovuto aprire lo sbarramento nel solo tempo di « samboira », riconfermandosi che fuori di questo periodo fosse vietato e al marchese e a chiunque altro di derivare, e tanto peggio deviare, l'acqua della Roggia. La concessione al marchese di Murazzano avrebbe dovuto avere carattere precario, poiché si era stabilito che entro un anno egli avrebbe dovuto fare riassetare i tre incastrini che aveva sulla sponda della Roggia e dai quali unicamente avrebbe poi dovuto derivare l'acqua per i suoi prati.

Non solo il marchese non tenne fede a questo patto ma, quel che è peggio, negli anni successivi fece scavare inferiormente ai suoi prati detti « della Valassa » siti nel territorio di Buronzo e irrigati con l'acqua della Roggia della Bastia, un fosso. Per mezzo di questo e di un altro fosso fatto scavare tra la strada per Vercelli e le terre sue e di altri particolari, quegli faceva scorrere l'acqua della Roggia della Bastia ad irrigare altri suoi prati posti nel territorio di Balocco nei pressi delle cascine di sua proprietà denominate « dell'Isolassa ». Naturalmente tutto ciò impoveriva enormemente d'acqua quella Roggia e non solo nel periodo di « samboira », ma di continuo (29).

(28) Arch. Stato di Torino, *Declar. Cam. 1770*, Somm. Cit., par. fi 16-20.

(29) Arch. Stato di Torino, *Declar. Cam. 1770*, Somm. cit., par. 25.

Così nel 1765 i proprietari del Mulino della Bastia, che erano quelli che risentivano i maggiori danni a cagione di questo stato di cose, mossero causa al marchese di Murazzano. In essa gli attori chiesero fosse interdetto al marchese Berzetti il deviare l'acqua della Roggia della Bastia per irrigare i suoi prati posti nel territorio di Balocco, imponendogli anzi di provvedere a riempire il fosso scavato per quell'uso illecito. Si chiese inoltre che tutti gli altri consignori di Buronzo che usavano dell'acqua della Roggia della Bastia per l'irrigazione dei prati fossero obbligati a rimettere in piena efficienza i rispettivi derivatori o incastrini, a addivenire alla nomina del « pradarolo », prestare completa osservanza a tutto quant'altro disposto nel lodo arbitrale del 1607. Nella pronuncia giudiziale definitiva le richieste degli attori non vennero però integralmente accolte.

Più precisamente l'11 e il 25 maggio del 1768 il prefetto di Vercelli, in qualità di delegato della Camera dei Conti, aveva emanato ordinanze a mezzo delle quali sostanzialmente si affermava e si ribadiva la piena validità del lodo del 1607. Il marchese Giuseppe Ludovico Berzetti di Murazzano appellò contro dette ordinanze e in tutto ne ottenne che fosse respinta l'istanza degli attori comm. Berzetti e conte Giuseppe Gotofredo per l'inibizione nei suoi confronti circa l'uso dell'acqua della Roggia per l'irrigazione dei prati « dell'Isolessa », mentre per il resto venivano confermate le ordinanze, di cui sopra, del prefetto di Vercelli.

MIRKO DEL Signore

